

Il Presidente

Circolare n. 1/2025 prot.553 del 16.1.2025

A tutte le Amministrazioni dei comparti

Funzioni Centrali
Funzioni Locali
Sanità
Istruzione e Ricerca
PCM

Loro Sedi

Alle commissioni elettorali per il tramite delle
Amministrazioni

Oggetto: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 14, 15 e 16 aprile 2025. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.

Indice

§ 1. Premessa	2
§ 2. Protocollo del 20 novembre 2024 e tempistica delle procedure di voto.....	3
§ 3. Sede di elezione della RSU.....	4
§ 4. Soggetti che possono presentare le liste elettorali e relativi adempimenti	4
§ 5. Elettorato passivo.....	6
§ 6. Procedura per la presentazione delle liste.....	7
§ 7. Elettorato attivo	9
§ 8. Commissione elettorale: composizione e costituzione.....	10
§ 9. Compiti della Commissione elettorale.....	11
§ 10. Compiti delle Amministrazioni.....	14
§ 11. Modalità di esercizio del voto	15
§ 12. Quoziente necessario per la validità delle elezioni	16
§ 13. Verbale elettorale della singola sezione.....	16
§ 14. Calcolo del numero dei componenti da eleggere nella RSU	17
§ 15. Procedimento per l'attribuzione dei seggi	18

§ 16.	Verbale elettorale finale e relativi adempimenti	20
§ 17.	Documentazione da consegnare all'Amministrazione.....	21
§ 18.	Comitato dei garanti.....	22
§ 19.	Insedimento della RSU.....	23
§ 20.	Rappresentanze diplomatiche e consolari nonché istituti italiani di cultura all'estero	23
§ 21.	Trasmissione dei verbali elettorali all'A.Ra.N.....	24
§ 22.	Correzione dei verbali trasmessi all'A.Ra.N.	25
§ 23.	Richieste di ulteriori chiarimenti e quesiti	26
§ 24.	Documenti correlati.....	26

§ 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo collettivo nazionale quadro del 12 aprile 2022 (*nel proseguo del seguente documento indicato semplicemente come ACNQ 12 aprile 2022*), con il Protocollo sottoscritto il 20 novembre 2024 è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) - che si terranno nei giorni **14, 15 e 16 aprile 2025**, nonché la tempistica e gli adempimenti delle procedure elettorali.

La presente nota è finalizzata a fornire ogni chiarimento utile al corretto svolgimento delle elezioni - indette contestualmente nella generalità delle Amministrazioni in indirizzo - anche alla luce del nuovo Regolamento elettorale contenuto nell'ACNQ 12 aprile 2022.

Le Amministrazioni sono invitate a partecipare e condividere la presente nota con le proprie eventuali sedi "periferiche" individuate come autonome sedi RSU, con le organizzazioni sindacali presentatrici di lista e con le commissioni elettorali.

La consegna di copia della presente nota alle Commissioni elettorali ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista, nel pieno rispetto della libertà sindacale, è finalizzata ad agevolare le Commissioni stesse nell'adempimento dei propri compiti ed in particolare nella corretta stesura dei verbali elettorali e nella successiva trasmissione telematica di questi ultimi al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l'accertamento della rappresentatività.

Si precisa che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (*CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.*).

Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere trasmessi all'A.Ra.N. esclusivamente mediante procedura on-line. Per maggiori informazioni su tale punto si veda infra § 21.

Si fa, infine, presente che nel prosieguo della presente nota, con il termine "*Amministrazione*" sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche comunque denominate nonché le istituzioni scolastiche ed educative, mentre con la dizione "*comparti*" si intendono i comparti

di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui da ultimo al CCNQ del 22 febbraio 2024.

Con il termine “*collegio elettorale*” o “*collegio*”, si intende l’ambito di elezione della RSU, che:

- 1) per Amministrazioni articolate sul territorio in sedi o strutture periferiche del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri coincide con la sede di elezione RSU come individuata dal processo di mappatura di cui all’art. 2 del *Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali* sottoscritto il 20 novembre 2024;
- 2) per tutte le altre Amministrazioni coincide con l’unica sede di elezione RSU dell’Amministrazione stessa.

Con il termine “*Sezione*” o “*Sezione elettorale*”, si intende il luogo fisico individuato per l’esercizio del diritto di voto. Qualora l’articolazione interna su base territoriale del collegio elettorale lo richieda, possono essere istituite più sezioni elettorali all’interno del Collegio.

§ 2. Protocollo del 20 novembre 2024 e tempistica delle procedure di voto

Il *Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali* sottoscritto il 20 novembre 2024 contiene il calendario delle elezioni e lo scadenziario dei principali adempimenti relativi alla procedura elettorale.

Le elezioni si svolgono **contestualmente** in tutte le Amministrazioni in indirizzo e non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali. Copia dell’annuncio deve essere affissa in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicata nell’intranet dell’Amministrazione.

A prescindere dalla data di elezione di quelle attualmente operanti, **tutte le RSU delle Amministrazioni ricomprese nei comparti in indirizzo** devono essere rilette.

I giorni 14, 15 e 16 aprile 2025 sono destinati alle votazioni. Il primo giorno (**14 aprile 2025**) è utilizzato per l’insediamento della o delle sezioni elettorali (*le Commissioni elettorali, in ragione della dislocazione di eventuali sedi distaccate del collegio elettorale, possono decidere di allestire più sezioni che fanno capo all’unico collegio di elezione della RSU*) - nonché per le operazioni di voto.

È compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l’esercizio del voto, definire l’orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione e, in particolare, l’orario di chiusura dell’ultimo giorno di votazione (**16 aprile**) dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l’affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate sull’intranet dell’Amministrazione.

Le operazioni di scrutinio si terranno a partire dalla chiusura delle operazioni elettorali ed entro le ore 14:00 di giovedì 17 aprile. Il verbale elettorale dovrà essere affisso dal 17 al 24 aprile 2025.

§ 3. Sede di elezione della RSU

È prevista l'elezione di una unica RSU nelle Amministrazioni del comparto Funzioni Locali e del comparto Sanità, nonché del comparto Istruzione e Ricerca limitatamente alle *Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione* e alle *Università*.

In tali enti, dunque, ad ogni Amministrazione, corrisponde un unico collegio elettorale (*che ricomprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale*).

Si ricorda che alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta sono forniti:

- l'elenco delle Istituzioni scolastiche ed educative, fornito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- l'elenco delle Istituzioni di alta formazione, fornito dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- l'elenco delle Istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso le scuole straniere e degli uffici scolastici consolari, con riferimento al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge 153 del 1971, fornito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

È, invece, possibile prevedere più sedi di elezione della RSU nelle Amministrazioni del comparto Funzioni Centrali, del comparto Istruzione e Ricerca (limitatamente agli *Enti di ricerca*) e del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'individuazione delle sedi di elezione delle RSU, occorre fare riferimento agli appositi Protocolli che le Amministrazioni dei citati comparti articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dovranno definire con le organizzazioni sindacali rappresentative nel singolo comparto entro il 10 gennaio 2025.

§ 4. Soggetti che possono presentare le liste elettorali e relativi adempimenti

Possono presentare le liste elettorali:

1. le organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ del 12 aprile 2022.

Per l'ammissione della lista, è necessario che le stesse, **entro l'11 marzo 2025** provvedano a:

- a) dichiarare formalmente all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (*art. 17, comma 3, ACNQ 12 aprile 2022*);
- b) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., sempre entro l'11 marzo 2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU dell'A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (*art. 17, comma 6, ACNQ 12 aprile 2022*).

2. le organizzazioni sindacali rappresentative **diverse** da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022, nonché le altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022.

Per l'ammissione della lista, è necessario che le stesse, **entro l'11 marzo 2025**, provvedano a:

- a) aderire formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022. Di tali adesioni l'A.Ra.N. rilascia apposita certificazione (*art. 17, comma 1, ACNQ 12 aprile 2022*);
- b) dichiarare formalmente all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (*art. 17, comma 3, ACNQ 12 aprile 2022*);
- c) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., sempre entro l'11 marzo 2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU dell'A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (*art. 17, comma 6, ACNQ 12 aprile 2022*).

L'A.Ra.N. pubblica sul proprio sito internet (*art. 17, comma 8, ACNQ 12 aprile 2022*), diviso per singolo comparto, l'elenco delle organizzazioni sindacali che hanno completato gli adempimenti sopra indicati e, pertanto, sono state inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista, l'A.Ra.N. valuta la possibilità di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione.

Non possono, comunque, presentare le liste elettorali:

1. le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso;
2. le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l'organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando l'esatta denominazione di quest'ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna;
3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo;
5. i dipendenti attraverso proprie liste;
6. le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

Per tutto quanto sopra esposto:

- 1) le organizzazioni sindacali presenti nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. possono presentare le proprie liste senza ulteriori adempimenti presso i singoli collegi elettorali (*art. 4, comma 4, Protocollo 20 novembre 2024*);
- 2) le organizzazioni sindacali ammesse con riserva nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. dovranno corredare le liste presentate nei collegi elettorali con la documentazione di cui all'art. 17 dell'ACNQ 12 aprile 2022, in quanto saranno le singole Commissioni elettorali interessate a decidere autonomamente in merito all'ammissione della lista stessa (*art. 17, comma 7, ACNQ 12 aprile 2022*);
- 3) le organizzazioni sindacali non presenti nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. **non** possono presentare liste elettorali.

§ 5. Elettorato passivo

La nuova formulazione dell'art. 7 dell'ACNQ 12 aprile 2022 riconosce l'elettorato passivo (candidatura) ai lavoratori sotto indicati:

1. in tutti i comparti con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione:
i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. In tale ultimo caso, al fine di garantire la stabilità della RSU, il contratto a termine deve avere una durata complessiva di almeno 12 mesi e non deve concludersi prima del 31 dicembre 2025.
2. nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione:
i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale a tempo indeterminato che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarità. Il personale a tempo determinato di cui sopra che svolta l'attività su due o più istituzioni, esercita l'elettorato passivo nella sede con più ore o, a parità di ore, nella sede che gestisce il contratto.

In tutti i casi (*tempo indeterminato o determinato*), i dipendenti candidabili devono essere in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il **27 gennaio 2025**.

I dipendenti che si trovano in posizione di **comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea** presso altre Amministrazioni (*o presso un'altra sede o struttura periferica della stessa Amministrazione, nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSU*) esercitano l'elettorato passivo:

- a) presso l'Amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai punti 1) e 2). Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'Amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;
- b) presso l'Amministrazione/sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui al punto a). Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'Amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.

Il personale in **distacco o aspettativa sindacale** a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'Amministrazione/sede di appartenenza.

Nelle Amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data di inizio delle procedure elettorali (**27 gennaio 2025**) risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto l'elettorato passivo anche nella Amministrazione ove presta servizio in comando purché abbiano tale requisito nell'Amministrazione di provenienza e che quest'ultima rientri tra le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate dall'A.Ra.N.. In tale ipotesi le Amministrazioni coinvolte, ovvero l'Amministrazione di nuova istituzione e le Amministrazioni a cui appartengono i dipendenti comandati, devono mettersi in relazione al fine di controllare che non si verifichino casi di doppia candidatura.

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

Non sono titolari di elettorato passivo:

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale;
- i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati ai punti 1) e 2) del presente paragrafo;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

§ 6. Procedura per la presentazione delle liste

La procedura per la presentazione delle liste è stata dettagliatamente regolata nell'art. 18 dell'ACNQ 12 aprile 2022.

Le organizzazioni sindacali che intendono presentare la propria lista acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo di un apposito modello (*modello 1 - allegato 1 all'ACNQ 12 aprile 2022*) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato. In alternativa può anche essere utilizzato un modello analogo, purché contenga le stesse informazioni riportate nel modello allegato al citato ACNQ.